

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico SANTOPADRE avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO SANTOPADRE, calciatore della A.S.D. Torrice Calcio (matr. 3.172.494) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 comma 1 del regolamento della L.N.D., nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver, nella stagione sportiva 2017-2018, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore A.S.D. Torrice Calcio per il campionato di 1<sup>a</sup> Categoria al posto dell'allenatore abilitato Sig. Luciano Giovanni Bellardini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico SANTOPADRE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Domenico SANTOPADRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina